

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 20 luglio 2009,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Silvio TRAVERSA, Avv. Stefano AZZALI (in conferenza telefonica), Dott. Costantino SALVATORE (in conferenza telefonica): Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL'ART. 49 LETT. C) N.O.I.F. IN MATERIA DI RIPESCAGGI E/O SOSTITUZIONI

La questione interpretativa sottoposta all'esame di questa Corte verte in tema di applicazione dell'art. 49, N.O.I.F. e riguarda essenzialmente il modo in cui debba essere inteso l'ordine ivi previsto per il subentro nel Campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico – II Divisione, qualora una società avente diritto alla relativa ammissione vi rinunci o non sia in possesso dei requisiti a tal fine richiesti. Ed è una questione la quale si concentra essenzialmente sull'interrogativo se e come i criteri di priorità dettati dalla citata disposizione debbano coordinarsi con un meccanismo il quale prevede una fase di play off successiva ed ulteriore rispetto a quella che si svolge all'interno dei singoli gironi del Campionato Nazionale Dilettanti.

Il problema è cioè se il riferimento letterale nell'art. 49 cit. alla «vincente finale play off» deve intendersi riguardare quella fase dei play off che si svolge all'interno di ogni singolo girone oppure l'altra, successiva, che rileva al fine di individuare le società da promuovere.

Deve anche segnalarsi che questa alternativa coinvolge, in termini più ampi, il senso generale della disposizione e la maggiore o minore incidenza da riconoscere alle modificazioni con essa apportate alla disciplina previgente. Essa infatti si riferiva ad una «successione in classifica», evidentemente da intendere con riferimento ai singoli gironi: sicché per adottare la prima soluzione si dovrebbe ritenere che i play off cui ora ci si riferisce sono quelli che servono poi a definire le classifiche dei gironi medesimi; mentre, adottando la seconda soluzione, si giungerebbe a riconoscere un autonomo valore ai play off stessi, ed allora riconoscendo rilevanza ai fini qui considerati a tutte le fasi in cui si svolgono.

Ciò considerato in via generale, sembra a questa Corte che soluzione preferibile sia la seconda, in quanto la più adeguata al nuovo sistema risultante dalla riforma dei campionati, con in particolare la scelta di valorizzare il meccanismo dei play off, e dalla conseguente modifica dell'art.

49 cit. il che, bisogna aggiungere, giustifica l'inutilizzabilità dei precedenti in argomento della Corte Federale.

In tal senso appare decisiva una considerazione letterale: che il n. 3 dell'art. 49, comma 1, lett. c), N.O.I.F., si riferisce, come criterio residuale di priorità, ad «altre società del medesimo campionato, secondo una graduatoria redatta in base ad apposito regolamento della L.N.D.-Campionato Interregionale». Tale formula, che implica in effetti l'esigenza di redigere un'apposita graduatoria e prima ancora l'adozione di un regolamento in grado di fornire i relativi criteri, distingue nettamente il sistema rispetto a quello previgente, il quale invece si riferiva ad una «successione in classifica», e perciò non richiedeva altro che una meccanica utilizzazione dei risultati sportivi nell'ambito del singolo girone.

Ne deriva, in termini generali, che la prospettiva adottata dalla nuova disposizione considera vicende sportive esterne rispetto a quelle verificatesi nei singoli gironi (poiché, lo si ribadisce, non si porrebbe altrimenti l'esigenza di un'apposita graduatoria). Con la conseguenza, se così è, che sarebbe quanto meno contraddittorio adottare una prospettiva diversa per definire i criteri di priorità individuati nei nn. 1 e 2 della stessa disposizione: l'esigenza in definitiva di individuare i play off di cui ivi si discorre nelle fasi successive costituite dai triangolari e poi dalle semifinali e dalla finale.

Né questa conclusione potrebbe ritenersi smentita dal rilievo che la stessa disposizione impone che la segnalazione delle società subentranti avvenga «per ciascun girone». Anche da un punto di vista letterale, infatti, tale formula non implica che la segnalazione sia operata individuando tali società nell'ambito del medesimo girone cui aveva partecipato la società rinunciataria o esclusa per mancanza di requisiti (il che renderebbe necessariamente irrilevanti le fasi di play off esterne ai gironi), bensì che tale segnalazione deve anche indicare il girone (ed allora quello della serie superiore) cui la società subentrante viene assegnata.

Per questi motivi è parere di questa Corte che ai sensi dell'art. 49, N.O.I.F., la società rinunciataria debba essere sostituita, senza far riferimento al suo girone di appartenenza, dalla società vincente la fase finale dei play off e in mancanza, in via graduata, dalle altre individuate secondo l'ordine della disposizione medesima.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere.

2) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE AL COM. UFF. 144/A DEL 28.5.2009

Vista la richiesta di parere di cui in epigrafe, inoltrata a questa Corte con prot. N. 157.1 del 16.7.2009, si osserva.

Nell'ambito del Campionato di Lga Italiana Calcio Professionistico, II Divisione, la vacanza di organico può determinarsi a seguito di due diverse circostanze:

1. rinuncia o non ammissione della società neopromossa dalla Serie D;
2. rinuncia o non ammissione di società retrocesse dalla I Divisione o di società che hanno mantenuto il titolo di II Divisione, al termine del Campionato precedente.

Nel primo caso la vacanza di organico si colma utilizzando l'ordine e i criteri stabiliti dall'art. 49, lett. c), N.O.I.F.; nel secondo caso si utilizzano i criteri previsti dal Com. Uff. n. 144/A del 28 maggio 2009.

Il Presidente Federale, considerato che l'obbligo di prestazione della fideiussione è contemplato soltanto nel Com. Uff. n. 144/A del 28 maggio 2009, ma che detta previsione è stata

dettata dall'esigenza di garantire preventivamente il soddisfacimento delle obbligazioni sportive, esigenza che appare comune nelle due ipotesi sopra ricordate, ha chiesto parere interpretativo per conoscere se anche nella prima delle due ipotesi la società debba prestare la fideiussione.

La Sezione ritiene che il criterio per la formulazione del parere richiesto dal Presidente Federale debba individuarsi nella scelta tra due possibili alternative.

Se si ritiene che debba attribuirsi rilievo prevalente alla circostanza della comune *ratio* sussistente nelle diverse ipotesi - l'intento di assicurare che le società ripescate e quindi non aventi titolo sportivo per partecipare al campionato di categoria superiore, a fronte del beneficio di vedersi riconosciuto un titolo non conseguito direttamente sul campo, garantiscano preventivamente il soddisfacimento delle obbligazioni sportive -, occorre affermare che la prestazione della fideiussione possa e debba chiedersi anche nel caso che la vacanza di organico sia stata determinata a causa di rinuncia o non ammissione della società neopromossa dalla serie D, e non soltanto nel caso di rinuncia o non ammissione di società retrocesse dalla I Divisione o di società che hanno mantenuto il titolo di II Divisione, al termine del campionato precedente.

Se invece dovesse attribuirsi rilievo prevalente alla circostanza che, come risulta dagli atti, nel Com. Uff. n. 144/A del 28 maggio 2009 (pp. 23-24) la prestazione della fideiussione è prevista per la sola ipotesi considerata nella delibera (rinuncia o non ammissione di società retrocesse dalla I Divisione o di società che hanno mantenuto il titolo di II Divisione, al termine del Campionato precedente), dovrebbe allora ritenersi che la prestazione della fideiussione non possa imporsi nel caso di sostituzione in seconda divisione di società neopromossa dalla Serie D, ipotesi per la quale si applica la diversa normativa dell'art. 49, lett. c), N.O.I.F..

La Sezione, considerata anche la necessità di tener conto del principio costituzionale dell'art. 23 (*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*) ritiene che per il futuro occorra equiparare espressamente in una disposizione normativa le diverse situazioni, per le quali non sussistono in effetti ragioni di una diversa regolamentazione, ma che, nell' applicazione dei criteri e delle procedure di ripescaggio nei campionati professionistici 2009/2010, debba applicarsi il criterio formale che si esprime con il brocardo (*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, sed) ubi lex distinguit ... etiam nos distinguere debemus*, criterio che assume rilievo prevalente in tema di interpretazione degli atti normativi.

Esprime dunque il parere che nell'ipotesi in cui la vacanza dell'organico si colma utilizzando l'ordine stabilito dall'art. 49, lett. c), N.O.I.F. le società non debbano prestare la fideiussione.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere.

3) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE , IN ORDINE AL COM. UFF. 144/A DEL 28.5.2009 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 49 LETT. C) N.O.I.F. IN MATERIA DI RIPESCAGGI

La Corte di Giustizia Federale – Sezione Consultiva – quanto al quesito posto dal Presidente Federale in ordine al Com. Uff. 144/A del 28.5.2009 in combinato disposto con l'art. 49, lett. c) N.O.I.F. in materia di ripescaggi;

Richiamato quanto già espresso in termini, con propri pareri – Com. Uff. n. 3/CF in data 10.5.2005 e 3/CF del 26.8.2006 - qui da intendersi integralmente riproposti,

ritiene

che il divieto di cui all'art. 49, comma 3, lett. c), N.O.I.F. non può applicarsi quando trattasi di società che non avendo titolo per un ripescaggio venga chiamata a colmare una vacanza di organico;

infatti il Com. Uff. 144/A del 28.5.2009 che disciplina attualmente l'integrazione degli organici dei campionati professionistici 2009/2010, appunto per il suo oggetto limitato e specifico, non può riguardare anche il caso della sostituzione ai sensi della prima parte dell'art. 49 N.O.I.F..

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere.

4) RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva - esaminate le richieste di proroga delle indagini alla Stagione Sportiva 2009/2010 come da istanze pervenute dalla Procura Federale, rispetto alle quali la stessa ha allegato i documenti attestanti gli eccezionali motivi che, a suo avviso, giustificano le relative richieste di proroga;

per quanto attiene ai procedimenti nn. 1121, 493, 455, 224 e 184, la Corte ritiene congrui e adeguatamente indicati gli elementi a integrazione delle richieste di proroga, che quindi vengono concesse.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva, sussistendo quei motivi di eccezionalità richiesti dall'art. 32, comma 11, C.G.S., decide di accogliere le richieste presentate dalla Procura Federale relativamente ai procedimenti nn. 1121, 493, 455, 224 e 184 rispetto ai quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine della conclusione della stagione sportiva 2008/2009.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 21 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete